

La revisione dell'accertamento sintetico punta alle spese superiori a 3.000 euro

di [Roberta De Marchi](#)

Pubblicato il 31 agosto 2010

una delle principali novità del “nuovo” redditometro: il censimento delle spese effettuate d'importo superiore ad € 3.000

L'accertamento sintetico – disciplinato dall'art. 38, c. 4, del D.P.R. n. 600/73 -, mira a ricostruire il reddito complessivo della persona fisica, qualora sia inferiore a dei limiti ben precisi.

L'art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha riscritto l'istituto, per le annualità dal 2009 in poi.

In pratica, “l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti dell'art. 38 e dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

Inoltre, “la determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.

Unica condizione necessaria – per entrambe le ipotesi – è che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.

Prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97.

Inoltre, il comma 4, dell'art. 18, del D.L.n.78/2010, è intervenuto sull'art. 44 del D.P.R. n. 600/73, prevedendo l'invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai Comuni, prima dell'emissione di accertamenti cd. sintetici. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 60 gg. da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Le spese/indizi

Tali norme, tese a migliorare lo strumento e a scovare chi ha un tenore di vita superiore al reddito dichiarato, chiaro indice di evasione, vanno lette unitamente all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, norma che prevede che *"con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila"*.

La succinta norma, che vedrà la luce solo dopo il provvedimento direttoriale, mira ad identificare quelle spese sintomatiche di ricchezza.

Si pensi, ad esempio, all'acquisto di un orologio di marca, di un quadro, di argenteria, di una cucina, di mobili, etc..

L'obbligo è indistinto, investendo, quindi, sia i piccoli commercianti che i grandi.

Infatti, è la spesa che rileva, sia essa certificata da fattura, ricevuta o scontrino (parlante).

La stessa relazione di accompagnamento del decreto evidenzia che obiettivo della norma è quello di individuare *“spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico”*.

In pratica, l’orologiaio che vende un Rolex di 4.000 euro, probabilmente, dovrà emettere uno scontrino, indicante il soggetto che ha acquistato tale bene, e l’informazione sarà trasmessa telematicamente al cervellone dell’amministrazione finanziaria, che la tratterà ai fini di valutare se il tizio in questione può permettersi tale spesa.

E’ ovvio che più informazioni/spese sul cliente si avranno più indizi/spese avrà a disposizione l’Amministrazione finanziaria per poter determinare sinteticamente il reddito.

In pratica, si crea una banca dati delle spese di importo superiore a 3000 euro.

Occorre comunque attendere, come anticipato, il provvedimento, per poter avere un quadro più chiaro.

Spesso, infatti, nel suo complesso la spesa potrebbe superare i 3000 euro, ma singolarmente no.

Si pensi all’acquisto dei cd. 4 pezzi d’argento, tipico regalo da matrimonio, dove singolarmente i pezzi sono magari inferiori a 3000 euro, ma complessivamente li superano.

L’inosservanza dell’obbligo è sanzionata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione che va da 258 a 2.065 euro.

31 agosto 2010

Roberta De Marchi

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l